

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	120
5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate	120
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia	121
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	125
5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza	121
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	127
5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità	122
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	128
5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato	122
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	130
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo (Parere alla VI Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	123
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	131

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Sottolinea, infatti come un neonato non dovrebbe rimanere all'interno di un istituto penitenziario neanche per un minuto.

Rileva inoltre come la risposta del sottosegretario evidenzia la disapplicazione della norma introdotta dall'Esecutivo nel recente « decreto sicurezza » che elimina l'obbligo di rinvio della pena per le donne in gravidanza o con prole fino a un anno, in base alla quale la donna e il neonato avrebbero dovuto essere collocati obbligatoriamente in istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Né si può ritenere accettabile la collocazione in istituti semplicemente dotati di reparti adibiti ad « asili nido ».

A suo avviso, la medesima risposta del sottosegretario testimonia la bontà di quanto il suo gruppo evidenzia da tempo: l'unica soluzione valida per situazioni analoghe è il collocamento presso delle case famiglia protette, in quanto l'ambiente carcerario è inidoneo, anche dal punto di vista sanitario, ad accogliere dei bambini che, in ragione della loro tenerissima età, non hanno ancora ricevuto neanche le vaccinazioni obbligatorie.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di ripristinare la previsione del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per le donne in gravidanza e con prole fino a un anno e, nel prendere atto che il Governo non ha ritenuto necessario rivedere la propria posizione in merito, sottolinea come tale previsione, già inclusa nel Codice Rocco, non era mai stata messa in discussione da nessun governo.

5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia.

Devis DORI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Devis DORI (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta che, a suo avviso – specificando che la direzione della Casa di reclusione di Opera ha aggiornato nel dicembre del 2023 il Piano locale per la previsione del rischio suicidario – di fatto, aggrava la posizione di tale Casa circondariale.

Ritiene che la circostanza per cui, una settimana prima della tragica vicenda, lo staff multidisciplinare avesse ritenuto di abbassare da « medio » a « basso » il rischio, sia indice del fatto che sia stata effettuata una valutazione inopportuna.

Rammenta, inoltre, di aver già presentato nel febbraio del 2024 un'interrogazione sulla medesima vicenda e come, in tale occasione, il rappresentante del Governo abbia fatto riferimento al riconoscimento di un quadro psicologico critico.

Confida, quindi, nell'operato della magistratura che effettuerà gli opportuni approfondimenti sulla vicenda.

5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*) sottolineando come, in proposito, gli eccezionali traguardi raggiunti dal Governo in carica dovrebbero essere oggetto di condivisione e non, invece, di sterile critica politica da parte delle forze di opposizione.

Federico GIANASSI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta offerta. Sottolinea come il sottosegretario si sia dimostrato – in questa come in altre precedenti occasioni – più ansioso di rimarcare l'operato del Governo in carica,

in contrapposizione a quelli precedenti, piuttosto che dare un quadro completo in tema di copertura degli incarichi di direttore penitenziario, come richiesto dall'interrogazione.

Prendendo atto che il Governo ritiene di poter risolvere un tale problema già entro la fine del mese di luglio, si augura davvero che tale previsione possa effettivamente trovare riscontro e non sia una mera promessa. Ricorda, infatti, che lo stesso sottosegretario Delmastro Delle Vedove solo due mesi fa, davanti al carcere di Sollicciano (Firenze), aveva già promesso che ogni istituto penitenziario avrebbe avuto il proprio direttore stabile entro il mese di maggio; circostanza che, invero, non si è a tutt'oggi verificata.

Evidenzia, infine, come la figura del direttore titolare stabile sia essenziale per il buon funzionamento di ogni istituto penitenziario, come peraltro dimostrano i recenti episodi avvenuti nelle carceri di Prato e di Sollicciano, ove, in mancanza di un direttore stabile, si è registrato l'ingresso irregolare di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti.

5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità.

Enrico COSTA (FI-PPE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico COSTA (FI-PPE), nella sua replica, evidenzia che lo Stato non può e non deve essere il solo a farsi carico del costo del risarcimento per ingiusta detenzione, come, invece, di fatto traspare dalla risposta del sottosegretario.

Osserva poi come essa sia stata incentrata quasi esclusivamente sul tema della responsabilità disciplinare dei magistrati,

nonostante l'interrogazione fosse in realtà incentrata su un altro tema. In particolare, ritiene che ciò derivi probabilmente dal fatto che in tutto il 2024 non vi è stata alcuna segnalazione alla Corte dei conti proveniente dal Ministero della Giustizia per danni erariali connessi all'ingiusta detenzione. Al pari, avendo letto anch'egli la relazione citata dal sottosegretario, evidenzia che da tale relazione emerge che nel 2024 non vi è stata nemmeno una segnalazione da parte del Ministero per responsabilità disciplinare connessa ad accertate ingiuste detenzioni.

Allo scopo di rendere effettivo il sistema di segnalazione del Ministero e al fine di non relegarlo a meccanismo di mera rilevazione statistica, suggerisce di affidare la responsabilità di tali segnalazioni a soggetti diversi rispetto ai magistrati fuori ruolo, che lavorano presso il Ministero.

Infine, ritiene che così facendo il Ministero diventi il soggetto che per primo garantisce un'immunità strutturale ai magistrati che determinano situazioni di ingiusta detenzione. Al riguardo, preannuncia la volontà del proprio gruppo di promuovere ulteriori iniziative legislative, nella amara consapevolezza che le proposte parlamentari in tal senso presentate finora hanno incontrato ostacoli, oltre che nelle posizioni dell'Associazione nazionale magistrati, purtroppo anche nei pareri espressi dal Governo.

5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Edoardo ZIELLO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo

e rinnova la solidarietà del gruppo della Lega nei confronti degli agenti delle forze dell'ordine sottoposti ad un procedimento penale per fatti commessi nell'esercizio delle proprie funzioni nell'adempimento di un dovere o in pericolo di vita.

Sottolinea quindi l'urgenza di una riforma puntuale della disciplina del registro degli indagati, evidenziando come attualmente l'iscrizione di un fatto nel registro degli atti non costituenti notizie di reato (cosiddetto modello 45) ovvero nel registro degli indagati (cosiddetto modello 21) da parte del pubblico ministero sia assolutamente discrezionale. A riprova di ciò, rammenta quanto avvenuto recentemente nei confronti di autorevoli esponenti dell'Esecutivo, i quali sono stati iscritti nel modello 21 nonostante non sussistesse alcun automatismo, e quanto invece avvenuto nei confronti dei fatti commessi da alcuni autorevoli magistrati, i quali sono stati iscritti nel modello 45.

Auspica inoltre la modifica della disciplina processuale delle cause di giustificazione e dei tempi di definizione dei procedimenti penali che riguardano gli agenti delle forze dell'ordine. Stigmatizza infine la condotta di alcuni membri dell'opposizione che non sostengono convintamente l'operato delle forze dell'ordine.

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 luglio 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2025.

Daniela DONDI (FDI), *relatrice*, formula la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Il sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere testé formulata dalla relatrice.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

5-04179 D'Orso e altri: Iniziative di competenza in relazione alla carenza di istituti a custodia attenuata per detenute madri, con particolare riferimento alla regione Sicilia, e iniziative normative per consentire l'esecuzione della pena in strutture più adeguate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Innanzitutto, sulla vicenda specifica è bene subito precisare che la detenuta, di nazionalità nigeriana, è stata associata con il figlio presso la Casa circondariale di Palermo Pagliarelli dal 26 maggio al 3 giugno 2025, per poi essere trasferita presso la Casa circondariale di Agrigento, istituto che prevede la Sezione « donne con prole ».

Qui è rimasta fino al 5 giugno, data in cui le è stata concessa la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico, presso il Convento di Santa Maria degli Angeli a Palermo.

Quindi non c'è stato alcun « sradicamento territoriale » – per citare l'Onorevole interrogante – le esigenze della madre e del figlio sono state adeguatamente e immediatamente tutelate mediante la loro collocazione in un istituto idoneo dove è prevista un'apposita sezione dedicata alle madri con prole.

Ciò posto, gli ICAM attualmente attivi sono quelli annessi alla Casa circondariale di Milano San Vittore, alla Casa di reclusione femminile di Venezia *Giudecca* e alla Casa circondariale di Torino Lorusso e Cutugno; vi sono, poi, l'ICAM di Cagliari e l'ICAM di Lauro.

Allo stesso tempo è bene anche ricordare che, sulla base dell'ultima rilevazione alla data del 30 giugno 2025, le donne con prole presenti presso gli ICAM sono solo 8 distribuite come segue:

presso l'ICAM di Torino, 1 madre e 1 bambino;

presso l'ICAM di Venezia, 4 madri e 4 bambini;

presso l'ICAM di Lauro, 3 madri e 5 bambini.

Appare così evidente che la questione delle detenute madri con prole sia particolarmente contenuta.

E in ogni caso, in assenza di ICAM, le tutele vengono ugualmente riconosciute attraverso gli istituti penitenziari dotati di specifiche Sezioni « per donne con prole ».

Questo avviene anche nella Regione Sicilia, dove le citate sezioni sono presenti presso la Casa circondariale di Agrigento e quella di Messina, dove, allo stato, non si rileva la presenza di alcuna donna con prole al seguito.

Ricordo che in queste Sezioni l'Amministrazione penitenziaria assicura asili nido per la cura e l'assistenza dei bambini; le detenute e la prole usufruiscono di tutte le risorse di personale medico-infermieristico e tecnico presenti nell'istituto, oltre che di operatori specialisti in pediatria, ginecologia e psicologia dell'età evolutiva; il tutto nella consapevolezza che il minore ha diritto a spazi idonei e servizi educativi che, per quanti interni all'istituto penitenziario, sono dotati di culle, aree gioco e ambienti comuni per la socialità.

Concludo evidenziando un ulteriore dato che dimostra la costante attenzione del Governo sulla delicata problematica della custodia attenuata per le detenute madri.

Invero, al fine di dare continuità e potenziare le risorse, già destinate fino all'anno 2023 all'accoglienza delle detenute madri con figli minori, è stato finanziato dal Ministero della giustizia l'apposito Fondo per l'anno 2025 con 1 milione di euro, nelle more di un intervento a regime che assicuri stabilmente le ulteriori risorse a tale scopo necessarie.

ALLEGATO 2

5-04180 Dori: Chiarimenti in ordine all'omogenea applicazione del cosiddetto « protocollo ILA », con particolare riferimento alle vicende che hanno riguardato il decesso di Oumar Dia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, già oggetto di diversi atti di sindacato ispettivo richiamati dallo stesso interrogante, mi limito a rappresentare che, dalla nota trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano, la richiesta di archiviazione è stata rigettata dal Gip che ha disposto nuove indagini *ex* articolo 409 del codice di procedura penale.

Ciò posto, in ordine alle modalità applicative del cosiddetto Protocollo ILA (Intensificazione dei livelli di attenzione e vigilanza) presso la Casa circondariale di Milano « Opera », dalle notizie rese dalla Direzione generale dei detenuti e del trattamento ci risulta che, con ordine di servizio 14 dicembre 2023, n. 320, la Direzione della Casa di reclusione di Milano *Opera* abbia aggiornato il Piano locale per la prevenzione del rischio suicidario, adeguandolo al nuovo Piano regionale.

La valutazione del rischio suicidario si qualifica come elemento portante del Piano di prevenzione regionale e va effettuata al momento della raccolta anamnestica e dell'apertura della cartella clinica.

Gli esiti della valutazione del rischio autolesivo e suicidario si diversificano in tre diversi profili:

generico, con livello minimo di osservazione per il soggetto definibile a rischio basso: in questi casi, non è richiesta un'osservazione continua e diretta;

intermittente, con livello di osservazione appropriato per soggetti potenzialmente, ma non immediatamente, definibili a rischio medio. La collocazione del soggetto viene controllata frequentemente e in cartella deve risultare la registrazione di tale attività tramite apposita modulistica;

intensiva, quando soggetto è definibile a rischio elevato e si presenta un livello di agiti elevato, con necessità di osservazione costante.

Quale strumento di valutazione del rischio suicidario di primo livello, nei soggetti che accedono al carcere, viene proposto di utilizzare il questionario *Patient Safety Serene* (PSS-3).

In caso di giudizio positivo, il medico attiverà l'ILA, che durerà sino all'effettuazione della visita psicologica, ovvero alla gradazione del rischio, che verrà valutata nel primo *staff* multidisciplinare in calendario mensile.

Il detenuto sottoposto a ILA viene allocato in camera non singola ed eventuali diversi bisogni del detenuto dovranno essere valutati dal sanitario e dal responsabile del reparto e della sorveglianza.

Per quanto concerne il caso specifico del detenuto Oumar Dia, lo stesso, sulla base della certificazione sanitaria, veniva allocato presso la sezione osservazione e sottoposto a provvedimento di intensificazione del livello di attenzione in attesa di valutazione psichiatrica.

Il 6 ottobre 2023, il detenuto veniva sottoposto a visita psichiatrica, con richiesta dello specialista di sottoporlo a un periodo di osservazione psichiatrica per approfondimento diagnostico.

Successivamente, il 10 ottobre 2023, il ristretto veniva rivalutato dallo *staff* multidisciplinare e ritenuto non più a rischio medio, bensì a rischio basso; nella medesima data, il ristretto veniva sottoposto a visita psichiatrica di controllo con rivalutazione, all'esito della quale appariva lucido, tranquillo, ben orientato e adeguato nella relazione.

Il ristretto restava comunque sotto stretto monitoraggio dello *staff* multidisciplinare, svolgendo frequenti colloqui sia con il funzionario giuridico pedagogico di riferimento, sia con gli psicologi e con il servizio di psichiatria, da ultimo, il 19 ottobre 2023, data in cui si è consumata la tragica vicenda. Si specifica, infine, che con ordine

di servizio 30 aprile 2024, n. 117, la Direzione della Casa di reclusione di Milano Opera ha disciplinato l'intensificazione del livello di attenzione e le relative procedure operative, al fine di adottare misure sempre più efficaci nell'ambito della riduzione del rischio autolesivo.

ALLEGATO 3

5-04181 Gianassi e altri: Elementi relativi alle carenze di direttori stabili presso istituti di pena e relative iniziative di competenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Ringrazio l'Onorevole interrogante perché mi permette di illustrare il piano ciclopico di assunzioni, anche di direttori penitenziari, condotto dal Governo Meloni.

Come ribadito in altre occasioni, questo Governo è fortemente impegnato per dare alle carceri italiane un direttore e un comandante titolare, che siano efficacemente e prontamente alla guida del proprio istituto anche per far fronte alle situazioni di emergenza perché una guida stabile garantisce maggior sicurezza negli istituti.

Dal 2022, da quando si è insediato il Governo, ad oggi, vi è stato un implemento per la dirigenza penitenziaria, di direttori e vicedirettori, pari a 122 unità.

Nell'ottobre 2022, le Direzioni di Istituto vacanti erano 58, alle quali si aggiungono numerosi posti di vice direzione rimasti scoperti per più di vent'anni.

Su un totale di n. 191 istituti, ben 167 istituti risultano avere un direttore stabile

e senza incarico in altre sedi; solo 14 istituti, allo stato, hanno direttori reggenti (sono le Case Circondariali di Palmi, Pescara, Biella, Nuoro, Sassari, Caltagirone, Enna, Siracusa, Trapani, Prato, Belluno, Ariano Irpino, la Casa Lavoro di Vasto e l'IIPP Civitavecchia), tutti per situazioni transitorie o a sopravvenute contingenze. Siamo calati da 58 a 14 in poco più di 2 anni. Mi permetta di farLe notare che è stato fatto un gran bel passo in avanti!

Inoltre, Le anticipo che anche a queste situazioni provvisorie stiamo ponendo rimedio. Con le procedure di interpello ormai concluse e con i 18 dirigenti penitenziari che termineranno il corso di formazione entro il corrente mese, anche i 14 incarichi ancora a « scavalco » saranno formalmente assegnati: con il Governo Meloni è finita la stagione degli incarichi a scavalco!

ALLEGATO 4

5-04182 Bellomo e Enrico Costa: Dati concernenti le segnalazioni per danno erariale connessi all'ingiusta detenzione comunicati dal Ministero della Giustizia alla Corte dei conti e iniziative in merito all'effettiva individuazione della relativa responsabilità.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Il Ministero della giustizia anche quest'anno ha pubblicato sul proprio sito la relazione informativa, presentata dal Governo alle Camere, contenente i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno 2024, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito ove conclusi.

La mole dei dati è considerevole e in questa sede ci si limita a riportare soltanto quelli salienti:

le misure cautelari personali coercitive emesse in Italia nel 2024 sono state 94.168 e quelle custodiali (custodia cautelare in carcere – arresti domiciliari – luogo cura) costituiscono circa il 56 per cento di tutte le misure emesse;

l'entità degli importi per riparazione per ingiusta detenzione è stata pari a 26,9 milioni di euro nel 2024, registrando comunque un *trend* decrescente rispetto agli anni precedenti: si è passati da oltre 43 milioni di euro nell'anno 2019 a 26,9 milioni di euro nel 2024.

Questi dati, tuttavia, sono ancora troppo elevati per uno Stato di diritto ed impongono una necessaria riflessione.

È del tutto opportuno che se il magistrato abbia generato, con dolo o colpa, una ingiusta detenzione, sia chiamato a rispondere anche delle conseguenze economiche.

In un ordinamento democratico, chi è stato ingiustamente privato della libertà personale ha diritto a una congrua riparazione per i danni morali e materiali subiti, riparazione che il nostro sistema riconnette anche ad ipotesi del tutto legittime di custodia cautelare, accertata *ex post* come *inutiliter data*, sulla base di emergenze istruttorie modificate o smentite in sede dibattimentale.

Si tratta di uno strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente compressa, indipendentemente dalla erroneità del provvedimento giurisdizionale posto a base della detenzione.

Appare evidente, dunque, come il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non possa essere ritenuto, di per sé, indice di sussistenza di responsabilità disciplinare a carico dei magistrati che abbiano richiesto, applicato e confermato il provvedimento restrittivo risultato ingiusto.

Gli istituti riparatori hanno presupposti e obiettivi diversi e operano su piani distinti ed autonomi rispetto a quello della responsabilità disciplinare dei magistrati che, a normativa vigente, presuppone il dolo o la colpa grave nell'adozione del provvedimento restrittivo.

Ed è per tale ragione che non c'è una necessaria correlazione tra i dati relativi all'ingiusta detenzione e quelli relativi ai procedimenti disciplinari iniziati a carico dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni.

Neppure dall'attento monitoraggio avviato dall'ispettorato generale del Dicastero sulle ordinanze di accoglimento delle domande di riparazione per ingiusta detenzione, ampiamente citato nella richiamata Relazione, evidentemente indirizzato a valutare anche le cause dell'ingiusta detenzione, è emersa alcuna correlazione tra i citati provvedimenti e gli illeciti disciplinari dei magistrati che ricordo sono tutti tipizzati con decreto legislativo n. 109 del 2006.

Il numero dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati nel periodo 2017-2024 per le accertate ingiuste detenzioni è stato sempre altalenante e comunque registrano un calo; quanto alla loro definizione, nell'88,7 per cento dei casi gli illeciti disciplinari si sono conclusi con esito positivo (assoluzione e non doversi procedere), mentre vi è stato esito negativo solo nel restante 11,3 per cento dei casi (censura, ammonimento e trasferimento).

Quanto, infine, alle segnalazioni trasmesse alla Corte dei conti da questo Dicastero, si evidenzia che l'azione di vigilanza svolta dal Ministero della giustizia si

sviluppa entro coordinate molto più ampie ed efficaci rispetto all'esame dei soli provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione.

Invero, le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono costantemente e prontamente oggetto di verifica da parte degli uffici ministeriali, sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia nel corso di ispezioni ordinarie, sia infine in esito alle informative dei dirigenti degli uffici.

Pertanto, il sistema disciplinare consente di intercettare e sanzionare condotte censurabili molto prima ed indipendentemente dalla verifica dei presupposti per il riconoscimento della riparazione da ingiusta detenzione, fermo restando che per quanto di competenza del Ministero della giustizia le condanne per ingiusta detenzione vengono prontamente sottoposte al vaglio delle articolazioni deputate a valutare l'eventuale sussistenza dei profili disciplinari.

ALLEGATO 5

5-04183 Bisa e altri: Iniziative normative relative alla tutela di agenti delle forze dell'ordine che agiscono nell'esercizio delle proprie funzioni nell'ambito dei procedimenti penali e alla loro iscrizione nel registro delle notizie di reato.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Innanzitutto, confermo che pendono attualmente presso la Procura della Repubblica di Pisa due distinti procedimenti per i fatti oggetto dell'interrogazione.

Entrambi i procedimenti si trovano ancora nella fase delle indagini preliminari, pertanto, rispetto agli stessi, sussiste segreto istruttorio.

Ciò posto, su questo tema il Governo già sta lavorando dallo scorso anno, come ha ricordato il Ministro della giustizia in occasione del *question time* del 26 giugno scorso, a cui ovviamente rimando per completezza.

È evidente che la normativa attuale presenti una distonia tra l'informazione di garanzia e l'iscrizione nel registro degli indagati in quei casi dove gli esponenti delle Forze dell'Ordine operano con l'uso legittimo delle armi (articolo 53 del codice penale).

L'iscrizione in quel registro – che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un'indagine – spesso si trasforma in una condanna mediatica anticipata, provocando sofferenze, incertezze e costi che si rivelano – spesso – ingiustificati, a fronte di procedimenti penali che si concludono, troppe volte, nel nulla con l'archiviazione.

I recenti fatti di cronaca sollecitano l'esigenza di adottare interventi normativi urgenti che rafforzino le tutele processuali, non solo per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ma per tutti i cittadini.

Sentiamo spesso dire che l'iscrizione nel registro degli indagati è « un atto dovuto »

ma sottoporre ad indagine una persona, in assenza di concreti indizi di reità, non può più essere considerato semplicemente un dovere e non può più essere un automatismo.

Questo principio deve essere valido per chiunque e ancor più per chi pone in essere una condotta nell'adempimento del proprio dovere o nell'esercizio di una propria funzione o per legittima difesa o comunque in presenza di una causa di giustificazione.

Abbiamo intenzione di intervenire. È siamo dell'idea che, quando si è in presenza di una scriminante – che sia l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere, lo stato di necessità, l'uso legittimo delle armi, la legittima difesa – si può costruire una norma che consenta alla persona interessata di partecipare all'indagine senza, per ciò solo, essere iscritta nel registro degli indagati. Garantendo alla persona, dunque, la difesa che oggi è garantita, ma senza quel marchio di infamia che comporta una serie innumerevole di conseguenze negative.

Per essere chiari: non si tratta di scudo penale né di impunità ma di un rafforzamento delle garanzie procedurali di assistenza durante l'apprezzamento del fatto prima di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati.

Ci sarà l'iscrizione nel registro degli indagati quando sarà necessario procedere al compimento di atti urgenti, come nel caso dell'autopsia o di incidente probatorio, cui il difensore ha facoltà o diritto di assistere.

ALLEGATO 6

DL 84/2025: Disposizioni urgenti in materia fiscale. C. 2460 Governo.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 84/2025 recante *disposizioni urgenti in materia fiscale*;

premesso che l'articolo 1, comma 1:

alla lettera *a*), reca una norma di coordinamento normativo all'interno dell'articolo 17, comma 1, lettera *g-ter*) del TUIR;

alla lettera *c*), numero 2, introduce i nuovi commi *3-bis* e *3-ter* dell'articolo 54 del TUIR, volti, rispettivamente, a qualificare come redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell'esercizio di arti e professioni e a ricondurre nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi incluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in

società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-*bis* del TUIR;

alla lettera *f*), qualifica come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del TUIR;

alla lettera *i*), introduce il nuovo comma *4-bis* dell'articolo 177-*bis* del TUIR, volto a stabilire che le operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-*bis* dello Statuto del contribuente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.